



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Autorità nazionale - UAMA
Divisione Importazioni

N. 16842

Roma, 15 maggio 2017

Oggetto: Direttiva sulle Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari di materiale d'armamento.

Riferimenti: Legge 185/90 e ss.mm. e Regolamento di attuazione (Decreto 19/2013).

Nota indirizzata a:

Operatori iscritti al Registro
nazionale delle imprese nel
settore dei materiali d'armamento

e p.c.

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Tenuto conto della necessità di riordinare, aggiornare e semplificare le procedure che disciplinano le movimentazioni di materiali d'armamento dagli Stati Membri dell'Unione Europea, i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e gli Stati Terzi, si forniscono le seguenti istruzioni sulle Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari:

1.	Definizioni	pag. 3
2.	Principi generali	“ 4
3.	Oneri posti a carico degli Operatori	“ 6
4.	Comunicazioni di trasferimento intracomunitario (Paesi UE) (modello 1/imp)	“ 7
5.	Importazioni dai Paesi extra UE (modello 2/imp)	“ 9
5.1	Importazione definitiva	“ 9
5.2	Importazione temporanea	“ 9
5.3	Importazione temporanea con successiva riesportazione	“ 10
5.4	Importazione con procedura semplificata	“ 11
5.5	Importazioni nell'ambito dei Programmi	“ 13
5.6	Variazioni/Rettifiche	“ 14
6.	Trasformazioni di autorizzazioni temporanee in definitive (modello 2/imp)	“ 15
7.	Prestazioni di servizi (modello 3/imp)	“ 15
8.	Proroghe (modello 2/imp)	“ 16
9.	Anticipi (modello 4/imp)	“ 17
10.	Demilitarizzazioni/rottamazioni	“ 18
11.	Certificati di chiusura pratica (modello 5/imp)	“ 19
12.	Certificati Internazionali di Importazione	“ 20
13.	DSP-83 (modello 6/imp)	“ 21
14.	GOPEA (modello 7/imp)	“ 22
15.	Precisazioni finali	“ 23

1. Definizioni

Autorità nazionale - UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d'Armamento): è l'Autorità nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento, delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla Legge 185/90 e ss.mm..

L'Autorità nazionale - UAMA rilascia le autorizzazioni e le proroghe alle operazioni di esportazione, importazione, intermediazione, transito e trasferimento intracomunitario dei materiali di armamento e le cessioni delle licenze di fabbricazione. Rilascia, altresì, le autorizzazioni alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi extra NATO - UE, per l'interscambio dei materiali d'armamento.

Comitato Consultivo: Comitato interministeriale istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione e l'intermediazione dei materiali d'armamento. Il Comitato esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della Legge.

DIS: Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), in presenza di informazioni classificate, esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13 della Legge ed autorizza seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti ai prodotti coperti da classifica di segretezza.

Intermediazione: attività posta in essere esclusivamente da soggetti iscritti al Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della Legge 185/90 e ss.mm. i quali: 1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da un Paese Membro UE o da uno Stato Terzo verso un qualsiasi altro Stato; 2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Paese Membro o Terzo verso un qualsiasi altro Membro o Terzo.

Legge: Legge 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm. "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n.163, da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n.105.

MAECI: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Materiali d'armamento: quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia (L.185/90 e ss.mm., art.2, c 1).

Prestazione di servizi: fornitura di servizi, che riguarda prevalentemente le attività di addestramento, manutenzione, studi e ricerche, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente alla fornitura di materiali d'armamento.

Registro Nazionale delle Imprese: Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all'articolo 3 della Legge, come novellato dall'art. 44 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66. Il Registro è tenuto dal Segretariato Generale della Difesa SERNI (Servizio del Registro Nazionale delle Imprese).

Regolamento: Decreto interministeriale Esteri-Difesa 7 gennaio 2013 n.19, regolamento di attuazione della Legge 185/90 e ss.mm..

SEE: Spazio Economico Europeo. Istituito nel 1994 per estendere le disposizioni applicate al proprio mercato interno dall'Unione Europea ai Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA).

Trasferimento intangibile: trasmissione e ricezione di “software” o di tecnologia relativa a materiali d'armamento effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali “software” e tecnologie al di fuori del territorio nazionale.

Trattativa: comunicazione di inizio trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento e la cessione delle licenze di produzione, che i soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 3 della Legge devono comunicare al MAECI ed al Ministero della Difesa al fine di un preventivo assenso al proseguimento delle stesse.

2. Principî generali

Irricevibilità: se l'unità responsabile del procedimento ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, può concludere il procedimento con un provvedimento espresso di archiviazione redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (art.2 della Legge 241/90 e ss.mm.).

Rigetto dell'istanza: il rifiuto motivato di un'autorizzazione dev'essere comunicato all'impresa interessata (art.13, c.1 della Legge). Si applicano al riguardo le procedure previste dall'art.10 bis della Legge 241/90 e ss.mm..

Termini di rilascio dell'autorizzazione: 1) l'Autorità nazionale - UAMA, sentito il Comitato Consultivo di cui all'articolo 7, autorizza l'operazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art.13, c.1 della Legge); 2) l'autorizzazione è invece rilasciata senza il parere del Comitato e senza il concerto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei casi disciplinati dagli artt.10-bis e 9, c.4 e 5, della Legge (combinato disposto degli artt.10-bis e 13, c.2 della Legge).

Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina della Legge, salvo quando destinate ad enti governativi, forze armate o di polizia:

- le armi sportive e da caccia e relative munizioni;
- le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni;
- le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110;
- le armi corte da sparo purché non automatiche;
- le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare (art.1, c. 11 della Legge).

Limitazioni: l'Autorità nazionale - UAMA può disporre condizioni o limitazioni alle autorizzazioni, tenuto conto dei principi della Legge e per motivi d'interesse nazionale (combinato disposto dell'art.9, c.2 e dell'art.13, c.1).

Termini di validità del provvedimento:

- 1) l'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto (art.14, c.3 della Legge);
- 2) nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi, eventualmente prorogabile (art.14, c.3 della Legge).

Sospensioni e revoche: le autorizzazioni di cui agli artt.10-bis e 13 della Legge sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio (art.15, c.3 della Legge).

Divieti : sono vietate le importazioni ed i trasferimenti intracomunitari di mine terrestri antipersona, di munizioni a grappolo, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione, come previste dall'art.1, c.7 della Legge 185/90.

Non rientrano tra i divieti le importazioni definitive o temporanee di materiale d'armamento:

- effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

- effettuate da soggetti iscritti al Registro Nazionale delle Imprese;
- effettuate da soggetti iscritti al Registro Nazionale delle Imprese per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
- effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, sottoposte alle disposizioni dell'art.8 della Legge 110/75.

3. Oneri posti a carico degli operatori

Gli oneri relativi alle autorizzazioni sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per le quali si rimanda alla tabella riepilogativa consultabile al sito web dell'Autorità nazionale - UAMA nel portale del MAECI: <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>

Soltanto le istanze di importazione da Paesi Nato o da Stati Terzi devono essere presentate con marca da bollo e copia del bonifico che deve contenere i seguenti dati:

- ragione sociale dell'operatore economico;
- beneficiario (Tesoreria Provinciale di Roma - Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ex art.17 bis L.185/90);
- IBAN IT36K0100003245348012353603 del beneficiario;
- causale (protocollo di presentazione dell'istanza) e codice di riferimento dell'operazione (CRO).

Per maggiori dettagli si rinvia alla comunicazione dell'Autorità nazionale - UAMA n.31746 del 22.9.2016 (<http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>).

Le istanze di cui alla presente Direttiva devono essere firmate e siglate dal legale rappresentante in tutte le sue pagine e presentate direttamente allo sportello dell'Autorità nazionale - UAMA, ovvero a mezzo posta o via PEC. A tale ultima modalità dovrà seguire, ove prevista, la consegna della marca da bollo ovvero il deposito dei documenti da presentare esclusivamente in originale (ad es. Certificato Internazionale di Importazione).

4. COMUNICAZIONI DI TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO (Paesi UE) (si rimanda al modello 1/imp.)

Premessa

In virtù dell'art. 296 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Legge 185/90 ha confermato che anche la movimentazione intracomunitaria di materiali d'armamento resta soggetta a vincoli di controllo.

Con il Decreto legislativo n. 105/2012 ed il Decreto interministeriale n.19 del 7 gennaio 2013 è stata data attuazione alla Direttiva UE n.43/2009 che introduce nell'ordinamento nazionale nuovi istituti e meccanismi di autorizzazione nell'ambito dei trasferimenti intracomunitari e verso i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo - SEE.

L'art. 10-bis della Legge, inserito dal Decreto legislativo n. 105/2012, per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, nei casi in cui il trasferimento del materiale di armamento sia già stato autorizzato da un altro Paese membro, non richiede più alcuna autorizzazione preventiva, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

Per poter movimentare materiale verso e da un Paese Membro UE l'impresa italiana deve essere iscritta al Registro nazionale delle imprese (di cui agli artt.3 e 4 della Legge 185/90 e ss.mm. ed artt.9 e 11 del Decreto di attuazione n.19 del 7 gennaio 2013), e deve essere in possesso dell'autorizzazione atta a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico (artt.28 e ss. del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S).

Procedura

Entro 30 (trenta) giorni dall'ingresso nel territorio nazionale del materiale la società italiana compila e trasmette alla Divisione Importazioni dell'Autorità nazionale - UAMA una nota chiamata "Comunicazione di trasferimento intracomunitario", timbrata e firmata dal rappresentante legale dell'azienda, in cui vengono riassunti elementi essenziali della procedura:

- a) denominazione sociale della società importatrice, indirizzo della sede legale, città, codice postale, numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA/codice fiscale;
- b) ditta estera fornitrice;
- c) Paese di spedizione e relativo codice;
- d) eventuale utilizzatore finale;
- e) descrizione del materiale, voce doganale, voce elenco del materiale d'armamento completa (tipologia, categoria, codice materiale, gruppo e sottogruppo), classifica di riservatezza;
- f) quantità ed unità di misura del materiale (in numeri ed in lettere);
- g) valore e valuta del materiale (in numeri ed in lettere);
- h) clausole (circa valore) e resa merce o Incoterms: EXW (franco fabbrica), CIP (trasporto e assicurazione pagati fino al luogo di destinazione convenuto), FCA (franco vettore), DAP (consegna al luogo di destinazione), ecc.;

- i) causale dell'importazione: 1. acquisto (copia della fattura); 2. riparazione, 3. assemblaggio, 4. mostre/esposizioni/fiere, 5. prove, 6. sviluppo SW, 7. integrazione, 8. conto lavoro, ecc. (copia della fattura pro forma);
- j) indicazione di eventuali spese di trasporto, imballaggio, ecc.;
- k) cognome e recapiti dell'istruttore della pratica (telefono ed indirizzo di posta elettronica).

Si ribadisce che, nell'ipotesi richiamata alla **voce i) punto 1. acquisto**, oltre al documento di trasporto dovrà essere inviata, unitamente alla comunicazione intracomunitaria, la fattura commerciale di acquisto del materiale. Nel caso in cui tale invio non sia possibile ed al fine di rispettare il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione della comunicazione intracomunitaria, dovrà essere evidenziato nella stessa nota che si allega il pro-forma con l'impegno di inviare la fattura non appena ricevuta dal fornitore.

Al termine dell'attività di controllo della documentazione pervenuta, la Divisione Importazioni concluderà il procedimento con l'attribuzione del codice per il MEF che consentirà alla società, con dichiarazione ex art.27 Legge 185/90 e ss.mm., la transazione bancaria presso l'istituto di credito di riferimento, come disciplinato dall'art.19 del Regolamento di attuazione, senza rilievi da parte del Ministero dell'Economia e Finanze.

Nel caso di reintroduzione nel territorio nazionale di materiale precedentemente trasferito verso un Paese Membro UE per riparazioni/ lavorazioni all'estero, la società dovrà indicare, nella comunicazione di trasferimento intracomunitario, il valore ai soli fini doganali del materiale ed il valore con regolamento valutario dell'operazione conclusa; riportare gli estremi dell'autorizzazione al trasferimento intracomunitario precedentemente rilasciata dalla Divisione Esportazioni, nonché allegare la fattura relativa all'operazione effettuata all'estero. La Divisione Importazioni procederà a rilasciare il codice per il MEF ai fini del pagamento delle fatture relative all'operazione svolta.

Tuttavia, nelle ipotesi di comunicazioni intracomunitarie relative a materiale d'armamento introdotto per riparazioni/ lavorazioni in Italia, la Divisione Importazioni non rilascerà il codice per il MEF, in quanto in tali casi, ai fini della riscossione delle fatture concernenti l'attività di riparazione, le società potranno utilizzare il codice generato dal sistema al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento intracomunitario in esportazione del materiale. Si rammenta che dovranno sempre essere forniti gli estremi dell'autorizzazione al trasferimento precedentemente rilasciata in esportazione dall'Autorità nazionale - UAMA.

Le comunicazioni intracomunitarie, si ripete, non sono soggette ad autorizzazione preventiva. **Il controllo della procedura, e pertanto della documentazione**, avviene in due fasi: presso la Divisione Importazioni dell'Autorità nazionale - UAMA ed, ex-post, presso la sede del soggetto/azienda interessata, tramite la verifica del Registro dei trasferimenti intracomunitari, da non confondere con il Registro di Pubblica Sicurezza che trova invece riferimento nel Regio Decreto n.773 del 1931, meglio noto come Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), e nel relativo Regolamento di attuazione R.D. 6.5.1940, n.635.

Documentazione da allegare

- Copia della fattura, ovvero copia del pro-forma (come sopra precisato);
- copia della licenza di esportazione rilasciata, ove prevista dalla relativa legislazione nazionale, dallo Stato estero (o dichiarazione sostitutiva della ditta estera fornitrice) o riferimenti numerici in caso di autorizzazioni globali;
- copia del documento di trasporto relativo al materiale trasferito, dal quale si evinca lo stabilimento ed il luogo di partenza e di arrivo del materiale ed eventuali spese di trasporto .

5. IMPORTAZIONI DAI PAESI EXTRA UE

Premessa

Il capo IV della Legge 185/90 e ss.mm. disciplina, tra l'altro, le autorizzazioni per le operazioni relative alle importazioni dei materiali d'armamento, regolando alla sezione II le operazioni per gli Stati non appartenenti all'Unione Europea.

La disciplina di tali operazioni è contenuta negli artt.11, 12 e 13 della Legge, nonché nell'art.8 del Regolamento n.19/2013.

Sono operanti le seguenti tipologie di importazioni: 1. definitive, 2. temporanee, 3. temporanee con successiva riesportazione, che di seguito verranno riepilogate unitamente alla documentazione necessaria all'ottenimento delle stesse.

5.1 - Importazione definitiva (si rimanda al modello 2/imp.)

Relativa a materiale che, proveniente dall'estero (NATO o extra UE), viene importato da un'azienda italiana e che ha come destinatario un'impresa iscritta al Registro nazionale delle imprese ex art.3 della Legge e ss.mm..

Le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA possono prevedere, oltre alla fornitura, anche il conto garanzia che, su richiesta dell'azienda nell'istanza, potrà essere utilizzato sia per la temporanea importazione e successiva riesportazione, sia per la sostituzione o per la riparazione del materiale movimentato risultato inefficiente e/o difettoso.

5.2 - Importazione temporanea (si rimanda al modello 2/imp.)

Materiale che entra in Italia con licenza di importazione e riuscirà, dopo aver subito un processo di trasformazione, con autonoma licenza di esportazione e diverso codice identificativo attribuito dal Servizio Registro Nazionale delle Imprese (SERNI) del Ministero della Difesa, non necessariamente verso lo Stato da cui proviene. A titolo esemplificativo si elencano alcune fattispecie: installazione, integrazione e collaudo, assiemaggio e montaggio, modifica ed aggiornamento, test di prova, ecc..

5.3 - Importazione temporanea con successiva riesportazione (si rimanda al modello 2/imp.)

Materiale che entra ed esce dal territorio italiano con un'unica licenza, mantenendo il codice identificativo attribuito dal Servizio Registro Nazionale delle Imprese del Ministero della Difesa. A titolo esemplificativo si elencano alcune fattispecie: riparazione, manutenzione, revisione, prove e test, prove di installazione, mostre/esposizioni/fiere, riconfigurazione/retrofit, indagine, aggiornamento, assemblaggio, integrazione, test, ecc..

N.B. Il materiale entrato nel territorio nazionale con un'autorizzazione rilasciata prima del 2013 in ambito UE, per temporanea importazione e successiva riesportazione, qualora quest'ultima venga a scadenza prima della riesportazione dello stesso, verrà riesportato (restituito), al termine dell'operazione, mediante autorizzazione al trasferimento intracomunitario rilasciata dalla Divisione Esportazioni.

Procedura

Come previsto dalla già richiamata sezione II della Legge 185/90 e ss.mm. la domanda di autorizzazione deve pervenire redatta su modulistica ed indicare:

- il nome della società, l'indirizzo completo, il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA e/o codice fiscale;
- la tipologia ed il quantitativo del materiale d'armamento oggetto dell'operazione (se si tratta di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati cui appartengono);
- il numero del contratto/ordine, la data dello stesso e relativo ammontare;
- l'indicazione dei termini finali di consegna del materiale previsti dal contratto/ordine, nonché eventuali clausole relative ai ricambi, alla prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e gli estremi del beneficiario;
- il Paese di destinazione finale del materiale, ovvero eventuali Stati, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale;
- l'identificazione del destinatario finale (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
- altri eventuali obblighi ed impegni previsti dalla norma;
- nell'ipotesi di temporanea importazione che derivi da una precedente esportazione, la società dovrà indicare gli estremi della licenza di esportazione con cui il materiale è uscito a suo tempo dal territorio nazionale;
- estremi delle autorizzazioni alle trattative contrattuali;
- estremi del Certificato Internazionale di Importazione.

L'istanza, timbrata e firmata dal procuratore legale della società, dovrà indicare anche l'istruttore della stessa, unitamente ai recapiti (indirizzo di posta elettronica e telefoni).

Si richiama l'osservanza della Nota dell'Autorità nazionale - UAMA n.9646 del 13.3.2017 che invita le società alla consultazione della banca dati (TARIC) disponibile sul sito dell'Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, al fine di provvedere alla corretta stesura delle istanze di autorizzazione, nonché delle comunicazioni intracomunitarie, con l'individuazione delle voci doganali aggiornate annualmente con Regolamento della Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (vedasi sito web Autorità nazionale - UAMA).

Documentazione da allegare

- Certificato internazionale/DSP83/GOPEA(COPE) qualora richiesto dalle Autorità governative del Paese ad una propria impresa per il rilascio della licenza;
- copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza);
- richiesta di Nulla Osta alle trattative contrattuali (vedasi Nota esplicativa dell'Autorità nazionale - UAMA n.5571 del 13.2.2017);
- allegato materiali, qualora necessario, indicante la voce doganale, la categoria, il codice materiali R.N.I., classifica di segretezza, la descrizione del materiale, il "part number", la quantità corrispondente ed il relativo valore;
- Nulla Osta alle trattative contrattuali dello Stato Maggiore della Difesa - II Reparto Informazioni e Sicurezza, ovvero Nulla Osta dell'Autorità nazionale - UAMA ai sensi dell'art. 9, c.2 e 5, della Legge;
- autorizzazione (deroga) alla cessione di informazioni classificate per le operazioni relative alla fornitura di materiali d'armamento coperte da classifica di segretezza. Tale autorizzazione è rilasciata dal DIS per il tramite dell'Autorità nazionale - UAMA. Sul punto si rimanda alla Direttiva dell'Autorità nazionale - UAMA n.16755 del 18.6.2013.

5.4 - Importazione con procedura semplificata (si rimanda al modello 2/imp.)

Premessa

Trattasi di importazioni di materiali d'armamento destinati ad un operatore nazionale, non provenienti dal territorio doganale dell'UE, per le quali sono previste semplificazioni istruttorie nei seguenti casi:

- materiale proveniente da Paesi NATO;
- operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, nell'ambito di quelle applicabili dal MAECI/Autorità nazionale - UAMA;
- ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma in cui tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
- materiali già regolarmente esportati, che debbano essere reimportati temporaneamente per riparazioni o manutenzione;
- materiali importati, che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
- attrezzature in temporanea importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

- materiali d'armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi; di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

Procedura

Come previsto dalla già richiamata sezione II della Legge 185/90 la domanda di autorizzazione deve pervenire redatta sulla modulistica ed indicare:

- il nome della società, l'indirizzo completo, il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA e/o codice fiscale;
- la tipologia ed il quantitativo del materiale d'armamento oggetto dell'operazione (se si tratta di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati cui appartengono);
- il numero del contratto/ordine, la data dello stesso ed il relativo ammontare;
- l'indicazione dei termini finali di consegna del materiale previsti dal contratto/ordine, nonché eventuali clausole relative ai ricambi, alla prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e gli estremi del beneficiario;
- il Paese di destinazione finale del materiale, ovvero eventuali Stati, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale;
- l'identificazione del destinatario finale (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
- altri eventuali obblighi ed impegni previsti dalla norma;
- nell'ipotesi di temporanea importazione che derivi da una precedente esportazione, la società dovrà indicare gli estremi della licenza di esportazione con cui il materiale è uscito a suo tempo dal territorio nazionale.

L'istanza, timbrata e firmata dal procuratore legale della società, dovrà indicare anche l'istruttore della stessa unitamente ai recapiti (indirizzo di posta elettronica e telefoni).

Si richiama l'osservanza della Nota di questa Autorità nazionale - UAMA n. 9646 del 13.3.2017 che invita le società alla consultazione della banca dati (TARIC) disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di provvedere alla corretta stesura delle istanze di autorizzazione, nonché delle comunicazioni intracomunitarie, con l'individuazione delle voci doganali aggiornate annualmente con Regolamento della Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Documentazione da allegare

- Copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza);
- allegato materiali, qualora necessario, indicante la voce doganale, la categoria, il codice materiali R.N.I., la descrizione del materiale, il "part number" e la quantità corrispondente;

- autorizzazione (deroga) alla cessione di informazioni classificate per le operazioni relative alla fornitura di materiali d'armamento coperte da classifica di segretezza. Tale autorizzazione è rilasciata dal DIS per il tramite dell'Autorità nazionale - UAMA.

N.B. Non è necessario allegare:

- CII/DSP83/GOPEA(COPE). In questi casi sarà sufficiente riportare nell'istanza gli estremi del provvedimento rilasciato ovvero il numero del protocollo;
- copia della richiesta dell'autorizzazione a trattare e del relativo Nulla Osta e successive variazioni, bastando l'indicazione sull'istanza dei relativi protocolli.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA possono prevedere, oltre alla fornitura, anche il conto garanzia che, su richiesta dell'azienda nell'istanza, potrà essere utilizzato sia per la temporanea importazione e successiva riesportazione, sia per la sostituzione o per la riparazione del materiale movimentato risultato inefficiente e/o difettoso.

5.5 - Importazioni nell'ambito dei Programmi (si rimanda al modello 2/imp.)

Premessa

Trattasi di forniture di materiali d'armamento nell'ambito dei Programmi, provenienti da uno o più fornitori stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'UE.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA possono prevedere, oltre alla fornitura, anche il conto garanzia che, su richiesta dell'azienda nell'istanza, potrà essere utilizzato sia per la temporanea importazione e successiva riesportazione, sia per la sostituzione o per la riparazione del materiale movimentato risultato inefficiente e/o difettoso.

Per programmi si intendono:

- programmi intergovernativi (art.13, c.1 della Legge);
- programmi industriali (art.13, c.1 della Legge);
- intese intergovernative (art.9, c.4 della Legge);
- programmi dello Stato (art.1, c.8 lett. a della Legge).

La materia dei programmi è disciplinata dagli artt.13, c.1 della Legge e 17 del Regolamento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta di un'Amministrazione e di concerto con i Ministeri interessati, individua i programmi cui applicare le procedure. Al riguardo si rimanda alla circolare del Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, prot. MD GSG DNA REG 2016 0041186 del 1.6.2016, che individua i programmi intergovernativi riconosciuti, ai fini delle semplificazioni previste dalle Legge per tali operazioni. L'elenco completo è pubblicato sul sito dell'Autorità nazionale - UAMA

(www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html) ed è soggetto periodicamente a revisione.

Laddove il fornitore sia un Paese parte del programma, ma non membro della NATO, ad esempio l'Australia nell'ambito del programma JSF, sarà comunque necessario, vista l'espressa limitazione prevista dalla norma, effettuare la comunicazione di inizio trattative contrattuali ai sensi dell'art. 9 della Legge.

Procedura

Per il rilascio dell'autorizzazione individuale si applica la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt.9, c.4 ed 11, c.5 della Legge. Queste operazioni non sono soggette ad autorizzazione alle trattative contrattuali ai sensi dell'art.9, c.7-bis della Legge.

Documentazione da allegare

Alla domanda di autorizzazione all'importazione nell'ambito dei Programmi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, c.4 e 11, c.5 della Legge, deve essere allegata l'autorizzazione (deroga) alla cessione di informazioni classificate per le operazioni relative alla fornitura di materiali d'armamento coperte da classifica di segretezza.

Non deve essere allegata copia dell'autorizzazione a trattare o del Nulla Osta e successive variazioni, in quanto non previsti, ad eccezione dei Paesi terzi extra - NATO.

5.6 - Variazioni/Rettifica

Premessa

Può accadere che le società abbiano necessità di apportare modifiche alle autorizzazioni già concesse dall'Autorità nazionale - UAMA. Le stesse, a titolo esemplificativo, possono riguardare gli importi, le voci doganali, l'individuazione della dogana competente, ecc..

Procedura

La Divisione che ha proceduto all'istruttoria, su istanza dell'operatore, redigerà una nota con cui autorizza la variazione degli elementi, che costituirà parte integrante della licenza stessa.

Si sottolinea l'eccezionalità con cui ricorrere all'istituto della variazione, richiamando le società ad un'attenta trasmissione dei dati riguardanti il rilascio della licenza, e limitandone pertanto l'applicazione alle anomalie procedurali non prevedibili.

6. TRASFORMAZIONI DI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN DEFINITIVE (si rimanda al modello 2/imp.)

Premessa

In tutti quei casi in cui il materiale sia stato introdotto sul territorio nazionale in regime di temporanea importazione (ad es. per riparazione) e la società ravvisi la necessità di modificare il predetto regime in definitivo, sarà necessario presentare alla Divisione Importazioni un'istanza di trasformazione della movimentazione temporanea in definitiva, che riporti adeguata motivazione.

Procedura

Si rimanda alla procedura descritta per le importazioni definitive.

Documentazione da allegare

- Licenza base da trasformare;
- documenti doganali pertinenti all'operazione;
- dichiarazione della ditta italiana di acquisizione definitiva dei materiali richiamati nella documentazione sopraindicata, specificandone tipologia, quantità e valore ai fini doganali. Tale dichiarazione può essere resa sia dal destinatario che riceve il materiale, ove abilitato dall'acquirente, sia dall'acquirente stesso;
- Nulla Osta alle trattative contrattuali, emesso dall'organo competente, in quanto cambia la proprietà del materiale e viene identificato un soggetto acquirente ed un valore.

Nei casi in cui l'istanza di trasformazione è dettata dalla necessità di rottamare eventuali parti o componenti entrati in temporanea e non più riesportati in quanto non riparabili, la società non dovrà richiedere una nuova autorizzazione alla Divisione Trattative Contrattuali, ma dovrà precisare nell'istanza il valore ai soli fini doganali del materiale, nonché il valore con regolamento valutario per il compenso relativo all'attività svolta.

La società, una volta ottenuta la trasformazione, senza la procedura delle trattative contrattuali, chiederà all'Ufficio delle Dogane competente analogo trasformazione del regime doganale da temporaneo in definitivo con conseguente versamento dei diritti dovuti.

7. PRESTAZIONI DI SERVIZI (si rimanda al modello 3/imp.)

Premessa

Riguardano operazioni relative a materiali d'armamento che non prevedono movimentazione di materiali. Si tratta prevalentemente di riparazioni, addestramento, studi e ricerche.

La prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento/importazione di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al Nulla Osta del Ministro della Difesa, sentiti i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'istanza, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato (art. 2, c.6 della Legge).

Procedura

Laddove la richiesta non rientri nei parametri previsti dall'art. 2, c.6 della Legge, gli operatori possono chiedere le relative autorizzazioni alla Divisione Trattative Contrattuali, ai sensi dell' art. 9, comma 4 per i paesi extra-UE aderenti alla NATO, ed ai sensi dell'art. 9, c.2 per Paesi Terzi. Successivamente verrà seguito il consueto iter previsto per tali operazioni e disciplinato dagli artt. 11 e 13 della Legge.

Per i Paesi UE si procede direttamente alla presentazione della comunicazione intracomunitaria, senza l'autorizzazione a trattare, ai sensi dell'art. 10-bis e ss.. Rimangono invariati, per i Paesi UE, gli obblighi previsti in tema di cessione di informazioni classificate.

8. PROROGHE (si rimanda al modello 2/imp.)

Premessa

La Proroga dell'autorizzazione è rilasciata su motivata domanda dell'operatore, da presentare non oltre i termini di scadenza dell'autorizzazione, per periodi non superiori a 24 mesi (art.14, c.1 della Legge), in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali, senza limiti di ripetizione della stessa e sino ad esaurimento del contratto. Il procedimento relativo al rilascio o al diniego della proroga si conclude entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda presentata dall'operatore all'Autorità nazionale - UAMA (art.8, c.4 del Regolamento) con le eccezioni sopra riportate sull'interruzione dei termini delle autorizzazioni.

I termini delle autorizzazioni possono essere prorogati dall'Autorità nazionale - UAMA sentito il Comitato Consultivo richiamato dall'art. 7 della normativa, ad eccezione dei casi previsti dall'art.9, c.4 e 5, ovvero di licenza globale di progetto.

Procedura

Nell'istanza devono essere indicati:

- generalità dell'impresa;
- motivazione della richiesta;
- riferimenti alla licenza base (protocollo e data) laddove si tratti di proroghe plurime.

Documentazione da allegare

- Copia del provvedimento da prorogare e successive variazioni ed integrazioni;
- elenco dei materiali, ove necessario, con i relativi codici del Servizio del Registro Nazionale delle Imprese.

N.B.: La Divisione Importazioni dell'Autorità Nazionale - UAMA provvederà a richiedere il certificato di utilizzo doganale (Stato di Utilizzo Doganale, c.d. SUD) agli Uffici doganali competenti per territorio, dandone contestuale comunicazione alla società ed interrompendo il computo dei termini per il rilascio del provvedimento di proroga.

9. ANTICIPI (si rimanda al modello 4/imp.)

Premessa

Qualora le società importatrici debbano effettuare transazioni bancarie, in relazione ad un contratto già sottoscritto, ma non ancora oggetto di autorizzazione dell'Autorità nazionale - UAMA o di Comunicazione di trasferimento intracomunitario, al fine di consentire alla Divisione Importazioni di emettere il richiesto Nulla Osta al pagamento anticipato che consentirà, tramite l'attribuzione del codice generato dal sistema informatico SIGMA (c.d. MEF), di procedere al movimento bancario dell'anticipo, dovrà essere trasmessa all'Autorità nazionale - UAMA un'istanza redatta dalla società importatrice.

Procedura

Nell'istanza devono essere indicati:

- la ditta fornitrice;
- il numero ed il valore totale dell'ordine (c.d. ODA);
- l'importo dell'anticipo e se lo stesso sarà seguito da altre richieste di anticipazione;
- l'arco temporale in cui verrà corrisposto l'anticipo/i, qualora i tempi di pagamento degli stessi non siano già indicati nell'ODA.

L'Autorità nazionale - UAMA, nel rilasciare il Nulla Osta alla transazione bancaria, vincolerà la società all'invio alla Divisione Importazioni della comunicazione di trasferimento intracomunitario, entro 30 giorni dall'ingresso del materiale nel territorio nazionale, unitamente alla documentazione di rito, comunicando il numero dell'autorizzazione al pagamento anticipato, la data dello stesso ed il codice MEF attribuito, al fine di consentire alla Divisione Importazioni, in regime di trasparenza, di collegare quest'ultimo a ciascuna movimentazione del materiale.

Documentazione da allegare

- La fattura dell'anticipo richiesto (non il pro-forma);
- copia dell'ordine di acquisto/contratto, perfezionato con le firme dei legali rappresentanti, da cui si evinca l'obbligo del pagamento anticipato prima della movimentazione effettiva del materiale, evidenziando l' "ITEM" corrispondente all'importo richiesto.

N.B. Si invitano gli interessati, qualora possibile, alla presentazione delle istanze nell'immediatezza delle transazioni bancarie e a non richiedere anticipi equivalenti al valore dell'ordine.

10. DEMILITARIZZAZIONI/ROTTAMAZIONI

Premessa

La demilitarizzazione è una procedura che consiste nel rendere inerte il materiale di armamento, registrato al SERNI , portandolo allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

Generalmente alla demilitarizzazione segue la fase della rottamazione (smaltimento del materiale trasformato, inerte, non più rientrante nell'applicazione della legge 185/90 e ss.mm.), ovvero le due procedure possono coincidere, ad esempio con la distruzione della polvere esplosiva (ambito applicativo della Legge 185/90 e ss.mm.).

La competenza dell'Autorità nazionale - UAMA consiste nell'autorizzare l'importazione da Stato terzo, ovvero verificare le procedure connesse alla comunicazione dai Paesi UE e SEE. L'operazione è sottoposta alle prescrizioni dettate dall'art. 28 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art.97 del Regolamento attuativo del T.U.L.P.S..

Procedura

Per le importazioni da Stato terzo, sottoposte a vigilanza doganale, si applica la disciplina prevista per le operazioni richiamate al par. 5 della presente Direttiva.

Per i trasferimenti da Paese Membro UE si applica la disciplina prevista per tali operazioni come disciplinata nella presente Direttiva .

Documentazione da allegare

Si rimanda a quanto indicato per le operazioni di importazione o trasferimento intracomunitario.

È tuttavia fatto obbligo alle aziende di inviare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle operazioni di demilitarizzazione/rottamazione:

- copia della documentazione attestante gli adempimenti previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione;

- la documentazione attestante l'avvenuta distruzione dei materiali. In particolare: il verbale dell'operazione di demilitarizzazione/rottamazione controfirmato dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio e/o da altro pubblico ufficiale a ciò delegato dalla legge (nel caso di materiale di appartenenza governativa), ovvero, nell'ipotesi in cui manchi la vigilanza doganale o di altro pubblico ufficiale, il verbale redatto e controfirmato dal direttore dello stabilimento in cui sono state svolte le operazioni;
- copia della pagina del registro intracomunitario su cui tale movimentazione/operazione è stata annotata;
- copia della/e fatture commerciali per l'operazione effettuata.

N.B. Il rilascio del codice per il MEF, che consente la transazione finanziaria, nei trasferimenti intracomunitari avviene solo a chiusura del procedimento di demilitarizzazione ed a seguito della trasmissione della fattura relativa all'operazione.

11. CERTIFICATI DI CHIUSURA PRATICA (si rimanda al modello 5/imp.)

Premessa

Qualora l'operazione legata all'autorizzazione si sia conclusa, ovvero non sia stata richiesta una proroga della medesima nei termini, al fine di consentire alle società di effettuare eventuali pagamenti/riscossioni connessi e residui, potrà essere richiesto un provvedimento di chiusura pratica, che includa l'autorizzazione alla transazione bancaria, previo assolvimento degli obblighi riportati nel Decreto tariffe (fascia 3), che verranno comprovati dalla trasmissione della ricevuta dell'avvenuto pagamento ed allegata all'istanza stessa, costituendone condizione di ricevibilità.

Si sottolinea il carattere residuale della procedura in quanto anche quando la fornitura è stata completata è necessario prorogare il provvedimento fino alla completa conclusione delle operazioni finanziarie gravanti.

Procedura

Nell'istanza devono essere indicati:

- generalità dell'impresa;
- motivazione della richiesta;
- riferimenti alla licenza base (protocollo e data) laddove si tratti di proroghe plurime.

Documentazione da allegare

- Copia del provvedimento da chiudere e delle variazioni ed integrazioni;
- bonifico relativo agli oneri posti a carico degli operatori di cui alla tariffa di fascia 3, come certificazione di chiusura pratica.

12. CERTIFICATI INTERNAZIONALE DI IMPORTAZIONE (C.I.I.)

Premessa

In relazione alla movimentazione di materiale d'armamento l'Autorità governativa dello Stato che deve emettere l'autorizzazione all'esportazione rilascia la licenza in seguito all'ottenimento da parte dell'importatore del "Certificato Internazionale di Importazione" (C.I.I.).

Procedura

L'importatore italiano deve, pertanto, inoltrare all'Autorità nazionale - UAMA una nota, a firma del legale rappresentante della società, ove dichiara l'effettiva destinazione della merce, si impegna a non dirottare verso altri Stati senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione competente, nonché a segnalare alla stessa ogni eventuale modifica relativa all'importazione e ad inviare all'esportatore estero, se da questi richiesto, un Formulario di Verifica.

Il Certificato Internazionale di Importazione, in distribuzione gratuita presso il MAECI, (modulario 705 Affari Esteri - modello n.1), è realizzato su carta copiativa e consta di sei pagine di diverso colore e diverso destinatario finale:

1. copia per l'Autorità estera (ente governativo che rilascia la licenza di esportazione presso il Paese estero);
2. copia per la ditta;
3. copia per la Dogana (nel caso di licenze extra UE);
4. copia da trasmettersi per via ufficiale all'Autorità estera emittente, per il tramite della competente Ambasciata d'Italia;
5. copia da restituire alla Divisione Importazioni, unitamente all'istanza relativa di autorizzazione all'importazione; comunicazione degli estremi del CII nei trasferimenti intracomunitari e nelle autorizzazioni con procedura semplificata (vedasi precedente punto 5.4);
6. copia per l'archivio dell'Autorità nazionale - UAMA.

Ai fini della presentazione alle competenti Autorità estere, il CII è valido per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di protocollo del rilascio.

Documentazione da allegare

- a. Certificato internazionale di importazione;
- b. nota formale, a firma del legale rappresentante della società.

13. DSP-83 (Non-transfer and End Use Certificate) (si rimanda al modello 6/imp.)

Premessa

Il modulo DSP-83 (versione 2.0) è un modulo prestampato intestato al Department of State - United States of America, con cui la società che importa si impegna al non trasferimento di tecnologia, “know-how” e componenti ricevuti dagli USA, in relazione ad un preciso ordine, senza apposita autorizzazione al ritrasferimento, presentata al Dipartimento di Stato e, contestualmente, all’Autorità nazionale - UAMA. In esso verranno trascritti i dati identificativi della società che esporta e di quella che importa, la descrizione dettagliata del materiale, la quantità ed il valore dello stesso.

Procedura

Ai fini del rilascio del predetto DSP-83 la società importatrice inoltra all’Autorità nazionale - UAMA richiesta, a firma del procuratore legale che sottoscrive un impegno, articolato in punti, relativo al rispetto della normativa in materia.

Il DSP-83 sarà rilasciato a condizione che la società sia già in possesso di un’autorizzazione alle Trattative Contrattuali inerente il materiale oggetto della richiesta, ovvero in caso di trasferimento di una dichiarazione d’uso firmata dal legale rappresentante.

Lo stesso impegno presentato all’Autorità nazionale - UAMA sarà sottoscritto dal procuratore legale della società che importa e dal destinatario finale del materiale; successivamente sarà controfirmata dal Direttore dell’Autorità nazionale - UAMA, che a sua volta si impegnerà a non autorizzare nessuna riesportazione dal Paese di ultima destinazione senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Governo degli Stati Uniti d’America.

Copia del modello completo delle sottoscrizioni dovrà far parte degli allegati dell’istanza di importazione per la quale è stato richiesto e richiamato, nonché allegato nella successiva eventuale istanza di riesportazione

Documentazione da allegare

- DSP83;
- impegno, relativo al rispetto della normativa in materia;
- trattative contrattuali o dichiarazione d’uso.

14. GOPEA (Government Over Private Entity Assurance) for Third-Party Transfer (si rimanda al modello 7/imp.)

Premessa

Il GOPEA è un documento/garanzia in materia di armamento militare che gli USA chiedono di sottoscrivere all'Autorità nazionale - UAMA sulla non riesportazione di materiale e/o tecnologia di origine statunitense.

Procedura

La procedura si articola in due documenti: nel primo la società fa pervenire all'Autorità nazionale - UAMA un impegno alla non riesportazione di materiale d'armamento proveniente dagli USA e successivamente destinato ad uno Stato terzo; nel secondo il Direttore della predetta Autorità sottoscrive un documento, in inglese, ove si rende garante per la società importatrice di quanto affermato dalla stessa.

Il Dipartimento di Stato USA può condizionare il rilascio di un'autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento all'emissione, da parte dell'Autorità governativa dell'operatore dello Stato estero che importa, di un impegno a:

- non trasferire tecnologia, "know-how" e componenti attraverso vendita o altro mezzo, a qualsiasi governo, ente, organizzazione internazionale, se non per l'operazione descritta nella dichiarazione stessa;
- non utilizzare il suddetto materiale per scopi diversi da quelli concordati con il Governo USA;
- garantire la sicurezza della tecnologia, del "know-how" e dei componenti, e fornire lo stesso grado di protezione richiesta per quel materiale dal Governo USA, conformemente agli obblighi imposti dal Governo italiano;
- assicurare che tutte le informazioni tecniche ricevute in relazione alla fornitura rimarranno entro i confini nazionali sotto la giurisdizione del Governo italiano.

Documentazione da allegare

- GOPEA;
- impegno relativo al rispetto della normativa in materia;
- trattative contrattuali o dichiarazione d'uso connesse all'operazione.

15. Precisazioni finali

- 1) Si rammenta che l'**art. 20 della Legge 185/90** e ss.mm. riguarda soltanto le esportazioni, e non le operazioni di importazione, siano queste intese come definitive, temporanee o temporanee con successiva riesportazione. Non sono pertanto previste, né richieste, le relative formalità per cui viene trasmessa la Dichiarazione di Trasporto e Transito (DTTI), ovvero la bolletta doganale di entrata del Paese di destinazione finale, ecc.. Le società non devono quindi inviare tale tipologia di documentazione alla Divisione Importazioni.
- 2) Le autorizzazioni rilasciate **con la clausola circa valore** attribuisce una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto al valore della merce. Qualora vengano rilasciate **senza la clausola circa** la tolleranza è del 3% .
- 3) Le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA possono prevedere, oltre alla fornitura, anche il conto garanzia che, su richiesta dell'azienda, potrà essere utilizzato sia per la sostituzione che per la riparazione del materiale movimentato risultato inefficiente e/o difettoso.
- 4) Ricambi e componenti specifici. Con la Circolare dell'Autorità nazionale – UAMA n.39390 del 15.12.2010, esplicativa dell'art.2, c. 4 della Legge 185/90 e ss.mm., di cui si conferma il contenuto, sono stati indicati i casi che necessitano di autorizzazione all'importazione del materiale, riassunti nell'allegato A della Circolare stessa. Si precisa altresì che la Circolare consente l'importazione di ricambi e componenti specifici anche per la fase successiva alla produzione e quindi per assicurare anche il successivo supporto logistico.
- 5) Al fine di semplificare gli adempimenti richiesti, laddove il materiale importato sia di nuova produzione e non ancora iscritto al SERNI, sarà sufficiente indicare la categoria della lista dei materiali d'armamento (di cui al Decreto del Ministero della Difesa) e la tipologia del materiale..
- 6) In un'ottica di semplificazione, non deve essere allegata all'istanza di autorizzazione, qualsiasi essa sia (da far pervenire in duplice copia), l'anagrafica dell'operatore, riconducendo gli elementi essenziali della stessa nell'ambito della modulistica relativa all'istanza.
- 7) Al fine di evitare che rimangano in giacenza, presso la Divisione Importazioni, pratiche concluse, si invitano le società a richiedere all'indirizzo di posta elettronica UAMA.importazioni@esteri.it lo stato del procedimento ed a ritirare le stesse entro 30 (trenta) giorni.
- 8) Questa Direttiva, e le disposizioni richiamate nella stessa, sono consultabili sul sito web dell'Autorità nazionale - UAMA, al seguente indirizzo:
<http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>

Francesco Quarello

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Francesco Azzarello